

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1882

Quindi io sopprimerei quel comma per intero; e così resterebbe tolta ogni differenza; e direi: « Le bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere per la costruzione delle strade, di cui all'articolo 3, e suggerire i mezzi per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato. » Così sarebbe soppresso per intero quello che riguarda esclusivamente la direzione degli ingegneri governativi.

Però, qui bisogna che io domandi all'onorevole relatore una dichiarazione, perchè non nasca equivoco sulla portata di quest'aggiunta fatta dalla Commissione.

Per le strade fu già stabilito in un altro articolo (che è il 3) che una bonificazione non si ritiene compiuta se non quando è anche provveduta di strade. Poi all'articolo 5 fu provveduto al modo di mantenere e classificare queste strade. Ma qui si aggiunge che il progetto deve anche suggerire i mezzi onde provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato. Ora, per le strade, non solo deve suggerire, ma deve fare; il progetto deve contemplare la spesa anche delle strade, perchè le strade fanno parte essenziale della bonificazione. Io vorrei che fosse ben dichiarato che il suggerire i mezzi non vuol dire mettere a carico delle opere di bonificazione la spesa. Se la Commissione vorrà ben ponderare, vedrà che, piuttosto che lasciare questo dubbio, sarebbe meglio toglier tutto, perchè, mettere in una legge che colui, il quale fa il progetto, dovrà suggerire i mezzi di fornire poi l'acqua potabile, senza che il progetto stesso debba contemplare la spesa a carico del bonificatore, per lo meno, può far nascere un equivoco. Perciò io desidero che si chiarisca questo punto.

Io non so se la Commissione ha inteso che le opere relative a prendere delle acque potabili debbano far parte essenziale delle bonificazioni. Lo discuteremo. Ma allora bisogna mutare la dizione. Non bisogna dire: *suggerire i mezzi*, ma: *comprendere i mezzi*. Io non credo peraltro che questa sia la portata dell'articolo, perchè si andrebbe troppo in là, non solo, ma perchè molti saranno i casi in cui l'acqua potabile, disgraziatamente non si troverà; ed in questo caso l'unico modo di portarla sarebbe quello che si usa a Venezia, dove si va a pigliare con delle barche fuori della laguna e poi si distribuisce. Così io lascio alla Commissione di considerare se sia opportuno lasciare una tale disposizione nella legge; ma, in ogni caso, dichiarare bene che questa non è che una prescrizione pel modo di compilare i progetti, non mai una prescrizione che faccia obbligo di eseguire le opere anche per le acque potabili.

PRESIDENTE. Veglia l'onorevole ministro man-

darmi la correzione dell'articolo. (*L'onorevole ministro gliela trasmette*)

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione è d'accordo di accettare la nuova dizione proposta dall'onorevole ministro, e non intende far questione sostanziale del mantenimento o meno della disposizione che ha introdotto relativamente al modo di suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato. La Commissione a proporre quest'aggiunta è stata indotta da esempi pratici. Parecchie bonifiche compiute sotto tutti gli aspetti, e ormai in condizione che i terreni si possono coltivare, si trovano dal lato economico immensamente danneggiate, perchè è difficile provvedere alle acque potabili. Ora, siccome una bonifica non si può intendere certo utilmente completa altro che con l'intervento dei lavoratori, degli uomini cioè e degli animali, ai quali l'acqua è elemento indispensabile e di prima necessità, ha fatto molta specie alla Commissione che si sieno potute compiere delle opere importantissime di bonificazione, e che poi, dopo compiute, si sia dovuto dire alle persone che avevano impiegati i loro capitali: una delle ragioni per le quali le opere non sono così fruttifere come vi era stato promesso proviene dalla mancanza dell'acqua, e se volete completare veramente l'operazione bisogna provvedere anche a questa bisogna. E per tal modo l'opera per la quale si era preventivato di spendere 5 veniva a costare 8, perchè bisognava aggiungere 3 per provvedere il territorio d'acqua potabile.

Ma c'è anche un'altra ragione che consiglia l'aggiunta e la ragione è tecnica.

L'onorevole ministro sa che l'adiurre l'acqua nei territori dai quali l'acqua si estrae, o dai territori che s'innalzano per mezzo di colmate, non è l'operazione la più facile nè sotto il punto di vista tecnico, nè sotto i riguardi economici.

Ora sembrava utile alla Commissione che il progettista, nel formulare il progetto, almeno si esprimesse dicendo in che modo, una volta eseguito il bonificamento, sarà provveduto a questo importantissimo bisogno.

In un caso il progettista dirà: si possono fare dei pozzi o si possono costruire delle piccole condotte di acqua che saranno fatte passare per il punto *a*, per il punto *b*, o per il punto *c*, in modo da fornire d'acqua sufficiente i nuovi centri abitati che andiamo a costituire; in altri casi dirà: non è possibile provvedere in nessun modo, ad eccezione di quello accennato dall'onorevole ministro, vale a